

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 Febbraio 1963, n° 161, modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970, n° 1142, dalla Legge 04 Gennaio 1990, n° 1, dalla Legge Regionale 17 Ottobre 1994, n° 74 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. (A) - L'attività di parrucchiere riguarda le seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di entrambi i sessi: taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli, prestazioni semplici di pedicure e manicure.
4. (B) - L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni esercitate su persone di sesso maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba, prestazioni semplici di pedicure e manicure e servizi tradizionalmente complementari quali, ad esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
5. (C) - L'attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'art. 1 della Legge 04 Gennaio 1990, n° 1 e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività, l'uso di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 Ottobre 1986, n° 713 e l'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono regolamentate dalla Legge Regionale 17 Ottobre 1994, n° 74 e dalla Legge 04 Gennaio 1990, n° 1.

Art. 2

Autorizzazione Amministrativa

1. L' esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è subordinato a specifica Autorizzazione Comunale, valida per l' intestatario della stessa e per i locali espressamente indicati.
2. E' fatto divieto di esercitare l' attività in forma ambulante o di posteggio.
3. L' Autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio.
4. Le suddette attività possono essere esercitate, solo occasionalmente, a domicilio del cliente, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone con gravi impedimenti fisici, per particolari straordinarie occasioni e in caso di cerimonie.
5. L' Autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 3.
6. Lo svolgimento dell'attività, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari, è altresì consentito:
 - a) - presso comunità (istituti geriatrici, ospedali, caserme, ecc.), limitatamente agli ospiti delle stesse ed in deroga alle distanze minime previste nell'allegato "A" al presente Regolamento, da parte di soggetti già titolari di altra autorizzazione;
 - b) - presso strutture ricettive (alberghi, affittacamere, case vacanze, agriturismi, colonie, ecc.) in forma vincolata a queste, per mezzo di Autorizzazioni che, potranno essere concesse anche a soggetti già titolari di altri esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista purché operanti nell'ambito del territorio comunale, e non potranno essere trasferite al di fuori della struttura ricettiva per la quale sono state rilasciate.
 - c) - in frazioni o località sprovviste di servizio per mezzo di Autorizzazioni che potranno essere rilasciate anche a soggetti già titolari di altra Autorizzazione e che non potranno essere trasferite in altra zona.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO E L' ESERCIZIO DELL' AUTORIZZAZIONE

Art. 4

Domanda di Autorizzazione

1. La domanda presentata ai fini del rilascio dell' Autorizzazione deve essere indirizzata al Comune in carta legale e deve contenere:

- a) - cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza del richiedente;
- b) - nel caso di impresa gestita in forma societaria la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della Società o al Direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all' albo delle imprese artigiane;
- c) - precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l' attività;
- d) - tipologia dell' attività.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) - documentazione relativa a:

1 - requisiti professionali di cui alla Legge 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per richiedenti l' Autorizzazione all' esercizio dell' attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna;
2 - requisiti professionali di cui alla Legge 1/1990, per i richiedenti l' Autorizzazione all' esercizio dell' attività di estetista;
tali requisiti sono riferiti al titolare nel caso di ditta individuale o al direttore d'azienda per le imprese esercitate in forma di società non artigiane o, quando si tratti di impresa esercitata in forma di società avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n.443, alla maggioranza dei soci come previsto dalle Leggi 161/'63, 1142/'70 e 1/'90;

b) - planimetria dei locali dove si intende esercitare l' attività in scala 1/50 o 1/100;

c) - certificato di allacciamento all'acquedotto comunale ed alla pubblica fognatura;

d) - copia del certificato di conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti;

e) - dichiarazione del proprietario dei locali attestante l' impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente, qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia il proprietario dell' immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma);

f) - copia autentica dell' atto costitutivo, registrato all'Ufficio del Registro e dello statuto della Società, aggiornati (nel caso la domanda sia presentata da una Società);

g) - certificato di agibilità e destinazione d' uso dei locali sede dell' attività;

h) - certificato comprovante l' idoneità statica dei locali qualora gli stessi non siano posti a piano terreno.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento l' accertamento dei suddetti requisiti, anche dopo il rilascio dell' Autorizzazione.

Art. 5

Istruttoria di procedimento

1. Il settore comunale competente svolge l' istruttoria dei procedimenti di rilascio o diniego delle Autorizzazioni amministrative, nel rispetto delle norme legislative regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia.
2. Nell'ambito dell'istruttoria amministrativa, il Responsabile del procedimento, dispone d'ufficio:
 - a) l'accertamento dei requisiti igienici, richiedendo all'Autorità Sanitaria competente per territorio il parere sanitario;
 - b) i controlli sulle distanze da altri esercizi dello stesso tipo tramite l'Ufficio di Polizia Municipale.
3. L'istruttoria del procedimento e l'adozione dell'atto finale, di rilascio o di diniego motivato dell'Autorizzazione, devono essere completate e notificate all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, qualora in fase istruttoria del procedimento si accerti la sussistenza di tutte le condizioni previste.
4. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio dell' Autorizzazione l' interessato ha 60 (sessanta) giorni di tempo per completare la documentazione richiesta dall' Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente regolamento e ritirare l' Autorizzazione, pena la decadenza.
5. Del rilascio dell' Autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a - Commissione Provinciale per l' Artigianato;
 - b - Camera di Commercio;
 - c - Ufficio Tributi del Comune;
 - d - Autorità Sanitaria competente per territorio.

Art. 6

Tipologia delle Autorizzazioni

1. Le Autorizzazioni di cui ai precedenti articoli possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

- a - Barbiere;
- b - Parrucchiere per uomo e donna;
- c - Estetista.

Attività integrate

1. E' possibile l' esercizio congiunto di più attività nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.
2. Il titolare dell' esercizio deve ottenere le relative Autorizzazioni e la disponibilità dei locali che devono essere distinti, adiacenti, anche comunicanti, all' interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività, nonché rispettare gli altri requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Condizione preliminare per poter chiedere il rilascio dell' Autorizzazione all' apertura d' esercizio misto è il possesso delle qualifiche professionali relative alle attività che si intendono esercitare nel locale come previsto dalle Leggi 161/1963, 1142/1970 e 1/1990 con particolare riferimento all' art. 9 e L.R. n° 74 /1994.

Vendita prodotti

1. In riferimento all' art. 7 della Legge n° 1/1990 ed al parere del Consiglio Nazionale dell' Artigianato presso il Ministero dell' industria, alle Imprese esercenti le attività di cui all' art. 1 del presente Regolamento, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all' iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all' Autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11 Giugno 1971, n° 426.

Attivazione e chiusura dell' esercizio

1. Il titolare deve iniziare l' attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell' Autorizzazione comunale, pena la sua decadenza, salvo proroga concessa su richiesta giustificata dell' interessato.
2. La sospensione dell' attività di un esercizio avviato qualora superi 30 (trenta) giorni deve essere motivata e notificata all' Amministrazione Comunale per la presa d' atto e non può comunque superare il termine di un anno complessivo, prorogabile per gravi motivi.
3. Nei casi sopra detti di mancata attivazione dell' esercizio, ovvero di chiusura temporanea dell' esercizio già avviato oltre i termini previsti, viene disposta la revoca dell' Autorizzazione.

CAPO III

GESTIONE D' ESERCIZIO

Art. 10

Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Comune osservando le norme del presente Regolamento, comprese le distanze minime fra esercizi dello stesso tipo di cui all'allegato "A" al presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile, impossibilità di adeguamento dei locali alle norme igienico - sanitarie, ecc.) può essere consentito il trasferimento dell'attività in altri locali nella medesima zona, derogando alle norme di distanza fra esercizi.
3. Il trasferimento temporaneo dell'esercizio è autorizzato, su richiesta dell'interessato e per motivate esigenze, per un periodo massimo di mesi 6, prorogabile ad un anno.

Art. 11

Ampliamento

L'ampliamento dei locali di un esercizio esistente è sottoposto ad autorizzazione.

L'utilizzazione dei nuovi locali è subordinata al possesso dei requisiti igienico - sanitari ed alla presenza di idonea agibilità e destinazione d'uso dei locali stessi.

Art. 12

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'Impresa

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'Autorizzazione che, comunque, dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'Autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e nell'azienda sia inserito un operatore in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'Autorizzazione del Comune.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo Comma, della Legge 08 Agosto 1985, n° 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'Autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

Art. 13

Ricorsi

1. Contro il provvedimento che rifiuti l' Autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza delle stesse.

CAPO IV

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 14

Norme igienico - sanitarie

L' accertamento dell' idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l' Autorizzazione, nonché dell' idoneità sanitaria degli addetti, spetta all' Autorità Sanitaria competente per territorio.

Art. 15

Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2. I locali e le attrezzature adibiti all' esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) - pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino all' altezza di 2 (due) metri dal pavimento (zona lavaggio/tintura per attività di barbiere, parrucchiere);
- a) - lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- c) - arredamento di facile pulizia;
- d) - dotazione di biancheria pulita per gli utenti, in appositi armadietti;
- e) - gli strumenti di lavoro non monouso devono essere sottoposti a sterilizzazione che può avvenire per mezzo di idoneo apparecchio (autoclave, a sfere di quarzo, ecc.) soltanto per quelli metallici, mentre quelli di plastica dovranno essere disinfettati immergendoli in un idoneo recipiente contenente una soluzione di ipoclorito di sodio al 5%, per almeno mezz'ora; in entrambi i casi lo strumentario dovrà essere preventivamente sottoposto ad idonea detersione;
- f) - vi devono essere recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
- g) - tutti gli impianti tecnici e tecnologici (elettricità - gas - acqua - ecc.) devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti;
- h) - gli esercizi di parrucchiere, barbiere ed estetista devono avere almeno un bagno ad uso esclusivo dell' esercizio, accessibile dall' interno e servito da regolamentare anti - bagno con lavabo. Per l' attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327 / 80; almeno un box per estetica deve essere dotato di lavandino con erogatore dell' acqua calda e fredda con comando non manuale (a pedale / elettrico / pressione) con scarico convogliato in idonea fognatura;
- i) - i box per attività estetica privi di aperture finestrate o con le stesse in grado di non garantire un sufficiente ricambio d'aria, dovranno essere dotati di un idoneo impianto di estrazione forzata dell'aria.

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l' esercizio delle attività di cui all' art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) - per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizio devono essere altresì cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;

b) - la strumentazione dell' esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere disinfettati e/o sterilizzati con sistemi ed apparecchi idonei.

2. E' vietato l' uso di piumini e preparati essiccatori o emostatici.

Art. 17

Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

1. A tutti gli operatori in attività negli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti ben puliti.
2. E' obbligatorio l' uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture ed altro materiale velenoso di cui all' art. 7 del R.D. del 30 Ottobre 1924, n° 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l' effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull' uso dei cosmetici.

Art. 18

Controlli Sanitari del personale

1. Il personale addetto all' esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell' esercizio, se non in possesso di un documento di idoneità sanitaria rilasciato dall' Autorità sanitaria competente per territorio, da sottoporre a rinnovo ogni due anni.

Art. 19

Orari

1. I limiti di orario giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati dall'Amministrazione Comunale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.

2. E' fatto obbligo al titolare dell' esercizio di esporre l' orario adottato in maniera ben visibile dall'esterno del negozio e di comunicarlo al Comune.
3. E' concessa la prosecuzione dell' attività a porte chiuse per l' ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art. 20

Pubblicità

1. Il titolare dell' esercizio ha l' obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
 - a) - l' Autorizzazione Amministrativa dell' esercizio;

- b) - il tariffario delle prestazioni;
- c) - avviso dell' orario giornaliero visibile dall' esterno;
- d) - avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall' esterno.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21

Controlli

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22

Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall' art. 12 della Legge n° 1/1990, sono punite con sanzioni Amministrative da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 con la procedura di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n° 689.

Art. 23

Attività abusive

1. Qualora l'esercizio dell'attività avvenga in assenza della prescritta Autorizzazione, verrà disposta l'immediata cessazione della stessa e la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, verrà disposta l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Conversione delle vecchie Autorizzazioni

1. I titolari di imprese autorizzate all' esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell' art. 1 della Legge 14 Febbraio 1963, n° 161 come sostituito dalla Legge 23 Dicembre 1970, n° 1142, devono presentare entro dodici mesi dall' entrata in vigore del presente Regolamento,

apposita istanza di conversione della precedente Autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l' estetista dall' art. 1 della Legge 04 Gennaio 1990, n°1.

2. I titolari d' imprese autorizzate all' esercizio dell' attività di parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna possono ottenere l' Autorizzazione per l' esercizio dell' attività di parrucchiere per uomo e donna.

I titolari d' imprese autorizzate all' esercizio dell' attività di barbiere possono ottenere lo stesso tipo di Autorizzazione entro due anni dall' adozione del presente Regolamento, purché dimostrino il possesso dell' idoneità professionale relativa.

In entrambi i casi l' Autorizzazione viene rilasciata d' ufficio su domanda da parte dell' interessato, derogando dal requisito delle distanze minime di cui all' allegato "A" al presente Regolamento, ma in presenza di locali ed attrezzature idonei dal punto di vista igienico-sanitario (Autorizzazione Sanitaria o parere favorevole dell'U.S.L.).

Art. 25

Norme transitorie

1. I titolari degli esercizi già esistenti, alla data di adozione del presente Regolamento, possono svolgere l' attività di parrucchiere per uomo e per donna e quindi adeguarsi alla normativa del presente Regolamento Comunale, nei tempi indicati.

Eventuali deroghe alle norme igienico-sanitarie sopra descritte possono essere adottate su parere del responsabile dell' Autorità Sanitaria competente per territorio.

Stessa procedura può essere usata anche nei casi di cambi di ragione sociale e/o subingresso.

2. Le domande tese a conseguire le Autorizzazioni per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna ed estetista, precedentemente presentate e non accolte, non saranno riesaminate ai sensi

delle norme contenute nel presente Regolamento, dopo la sua adozione, mentre per quelle in corso di istruttoria si continuerà a procedere ai sensi del Regolamento precedentemente in vigore.

Art. 26

Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 220 del 31 Agosto 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

